SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE
TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
(ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)
CUP H17G26000140002

Attuazione del Programma "*Buone pratiche per la mitigazione del rischio connesso all'uso dei prodotti fitosanitari, a tutela della biodiversità, degli impollinatori e dell'ambiente acquatico*"

TRA

La Regione del Veneto (di seguito solamente "Regione"), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di Direttore della Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'Ente e a ciò autorizzato con Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. _____ del_____;

e

l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali (di seguito TeSAF), con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell'Università, 16, codice fiscale n. 80006480281, rappresentata, agli effetti del presente atto, da _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di Direttore, a ciò autorizzato/in base ai poteri conferiti con _____, domiciliato per la Sua carica presso la sede legale di TeSAF;

di seguito congiuntamente definite le "Parti".

PREMESSO CHE

a. Il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) è in fase avanzata di aggiornamento e, in previsione della sua approvazione, è necessario che la Regione organizzi e dia inizio alle attività previste in capo alle amministrazioni regionali che, in ordine agli obiettivi del PAN, devono individuare misure finalizzate a ridurre i rischi connessi all'uso dei prodotti fitosanitari.

b. In linea con le politiche comunitarie di sostenibilità, la Regione del Veneto promuove e mette in atto iniziative volte a sviluppare strumenti pratici per supportare gli utilizzatori di prodotti fitosanitari e migliorarne la conoscenza e la consapevolezza su diversi aspetti che possono determinare un uso più efficiente dei prodotti fitosanitari al fine di mitigare l'impatto che questi hanno sull'ambiente.

c. Con Deliberazione n. _____ del _____ la Giunta regionale del Veneto ha approvato il Programma delle attività "Buone pratiche per la mitigazione del rischio connesso all'uso dei prodotti fitosanitari, a tutela della biodiversità, degli impollinatori e dell'ambiente acquatico" per fornire agli utilizzatori di prodotti fitosanitari formazione ed indicazioni pratiche ed applicabili per la salvaguardia della biodiversità e la mitigazione del rischio per gli impollinatori e l'ambiente acquatico derivante dall'uso di prodotti fitosanitari.

d. La Regione del Veneto può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni prevedendo il solo riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario e per questo intende avvalersi delle competenze tecniche e scientifiche di elevata qualificazione messe a disposizione dal TeSAF.

e. Con nota prot. 2970 del 11/09/2026 (protocollo regionale 510022 del 14/09/2026) il TeSAF ha accolto la proposta di una nuova attività avanzata dalla Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente con nota prot. 492889 del 02/09/2026, prospettando la propria collaborazione specialistica nella realizzazione di documenti di approfondimento sulle tecnologie disponibili per il trattamento delle acque reflue derivanti dal lavaggio esterno delle macchine irroratrici; sui criteri di scelta della tecnologia più adatta alle diverse realtà aziendali e sul dimensionamento dei sistemi e degli impianti di lavaggio; stesura di una proposta di protocollo regionale per identificare una prassi ammnistrativa per la realizzazione degli impianti.

f. L'Università degli Studi di Padova, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dello Statuto di Ateneo "Per una migliore realizzazione dei propri fini istituzionali, [l'Università] promuove le attività di ricerca in collaborazione con soggetti esterni" e, ai sensi dell'articolo 64, comma 2, dello stesso Statuto "può

promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, italiani o stranieri, operanti su scala locale, nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali".

g. Il Dipartimento TESAF dell'Università degli Studi di Padova favorisce forme di collaborazione con Enti pubblici e privati per quanto riguarda le attività di ricerca, ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990.

h. Con DGR n. ___ del _____ si è proceduto all'approvazione della collaborazione in argomento tra Regione del Veneto e Dipartimento TESAF dell'Università degli Studi di Padova, da attivarsi ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990, e dello schema di convenzione da sottoscrivere tra le parti.

VISTO CHE

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune e idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice.

La collaborazione tra la Regione e TESAF sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.

tutto ciò premesso e visto, si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo

1. Il presente accordo disciplina i rapporti tra la Regione del Veneto – Direzione Sviluppo rurale e Agroambiente e TeSAF per l'attuazione del Programma delle attività "Buone pratiche per la mitigazione del rischio connesso all'uso dei prodotti fitosanitari, a tutela della biodiversità, degli impollinatori e dell'ambiente acquatico" (di seguito denominato "Programma"), descritto nell'Allegato A della DGR _____ del _____, per le parti di competenza.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale al presente schema di Accordo, unitamente al Programma delle attività.

Art. 2 - Programma delle attività

1. TeSAF dichiara di conoscere il Programma delle attività descritte nell'Allegato A della DGR n. _____, che qui si intende integralmente richiamato, anche se non materialmente allegato.
2. TeSAF si impegna a rispettare la realizzazione delle attività descritte nell'Allegato A, ai punti 3.3, 3.4 e 3.5 del capitolo 3 "Attività del Programma", secondo un cronoprogramma concordato con il Direttore della UO Agroambiente.
3. Nel corso dello svolgimento delle attività, le Parti potranno concordare eventuali aggiornamenti o modifiche non sostanziali che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggerite dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti.
4. La Regione si impegna a collaborare con TeSAF sulla base delle attività dettagliate dal Programma. Il TeSAF si impegna ad affiancare la Regione anche in sede nazionale, qualora fosse necessario motivare i risultati del Programma, anche successivamente alla conclusione economica dell'operatività dello stesso.

Art. 3 - Responsabili del Programma

1. La Regione indica quale proprio responsabile del Programma oggetto della collaborazione il Direttore della U.O. Agroambiente.
2. TeSAF indica quale proprio responsabile del Programma, oggetto della collaborazione, per le parti di competenza, _____ (Responsabile scientifico).

3. L'eventuale sostituzione del responsabile di una delle Parti, dovrà essere comunicata tempestivamente all'altra Parte via PEC.

Art. 4 – Obblighi delle Parti

1. La Regione mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione delle azioni del Programma, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività, l'analisi dei dati, il collegamento con gli operatori del settore. Inoltre, i risultati ottenuti dalla presente collaborazione potranno essere utilizzati per rafforzare l'applicazione nel territorio agricolo regionale delle misure previste dal PAN e degli obblighi introdotti nell'ambito della Condizionalità Rafforzata della nuova PAC o altra normativa di settore.
2. TeSAF si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze, mezzi, professionalità per lo svolgimento della ricerca e delle attività di competenza descritte al capitolo 3 del Programma.
3. Le Parti operano e collaborano su tutte le attività di propria competenza previste dal Programma per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti e seguendo il principio della leale collaborazione.
4. Le Parti si impegnano allo scambio reciproco dei dati grezzi ed elaborati, secondo modalità che saranno concordate dai Responsabili di cui all'art. 3.

Art. 5 - Durata

1. Gli effetti giuridici del presente Accordo decorrono dalla data dell'atto di accettazione da parte del TeSAF e fino al 31/12/2026.
2. Eventuali proroghe della durata o variazioni del presente Accordo potranno essere concordate tra le Parti, previa richiesta scritta e motivata, da inviarsi tramite PEC, prima della scadenza del Programma.

Art. 6 – Rimborso delle spese sostenute

1. Per la realizzazione delle attività oggetto della presente accordo è stabilito un costo di € 35.000,00 (trentacinquemila/00), di cui € 5.000,00 (cinquemila/00) di cofinanziamento a carico di TeSAF ed € 30.000,00 (trentamila/00) a carico della Regione. Il contributo di € 30.000,00 a favore dell'Università di Padova è comprensivo di € 15.000,00 per il finanziamento di contratti a personale e di € 5.000,00 di spese generali.
2. Preso atto delle finalità istituzionali dell'accordo e che l'oggetto della presente Convenzione è strettamente connesso all'attività di ricerca, la somma omnicomprensiva non si configura come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai beneficiari e trattasi di trasferimento di risorse per rimborsi nell'ambito di accordo di cooperazione fra due soggetti pubblici, e di conseguenza è da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli artt. n. 4 e n. 5 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni. Tale somma sarà utilizzata a copertura dei costi necessari per l'esecuzione di ricerche connesse al programma di ricerca cui alla presente convenzione, compresi tutti gli eventuali elementi di costo previsti dall'art. 4 del "Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici e privati".
3. La liquidazione del rimborso avverrà a seguito di richiesta di pagamento tramite nota di addebito non elettronica ed erogato con le modalità sottoindicate:
 - acconto pari a € 15.000 all'avvio del Programma e presentazione del relativo cronoprogramma delle attività, che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo;
 - saldo dei restanti € 15.000 alla chiusura del progetto, sulla base della presentazione di una relazione finale e della rendicontazione del progetto trasmessa.
4. La Regione riconosce a TeSAF l'importo di cui al comma 1 a titolo di rimborso delle spese sostenute nella realizzazione delle attività indicate dal Programma. Le risorse assegnate potranno essere impiegate per l'acquisizione di risorse strumentali e umane, anche nella forma di collaborazioni o acquisizione di servizi, funzionali all'espletamento dell'attività. Spese inerenti all'ordinario funzionamento di TeSAF non potranno essere considerate ai dini della giustificazione delle spese.

5. Entro la chiusura del progetto, il TeSAF inoltrerà alla Regione la relazione sull'attività svolta, la rendicontazione sulle spese sostenute mediante una tabella riassuntiva, i documenti giustificativi di spesa e di pagamento recanti l'indicazione del codice CUP H17G26000140002, e trasmettendo la relativa nota di addebito.
6. È prevista la restituzione delle somme erogate dalla Regione del Veneto a cui non sono corrisposte spese da parte di TeSAF.

Art. 7 – Regime dei dati e dei risultati dell'Accordo e pubblicazioni

1. Fatta salva la prerogativa propria della Regione nell'adozione di atti programmatori, di indirizzo e informativi di competenza, i risultati della ricerca saranno di proprietà di entrambe le Parti.
2. I dati grezzi raccolti durante le attività del Programma, gli elaborati intermedi, le analisi e i documenti finali prodotti verranno condivisi dalle Parti, a fronte del comune interesse per le attività da realizzare in collaborazione, nell'ambito delle proprie attività istituzionali.
3. La pubblicazione e la diffusione dei risultati da parte delle Parti dovranno recare l'indicazione dei soggetti che hanno condotto lo studio e di quelli che lo hanno finanziato. In tale circostanza le pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati. In ogni caso restano salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione in materia.
4. Stanti le finalità del Programma, la pubblicazione e la divulgazione di documenti, di natura preparatoria e/o intermedia, di qualunque tipo, inerenti alle elaborazioni dei dati raccolti e delle informazioni emerse nel corso delle attività oggetto del presente Accordo, dovranno essere preventivamente concordate tra le Parti.
5. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo e si impegnano a darne evidenza, anche tramite l'utilizzo dei propri loghi.

Art. 8- Obblighi e responsabilità

1. Le Parti si impegnano a contribuire alla realizzazione di tutte le attività previste all'articolo 1 della presente Convenzione, mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali.
2. Il TESAF si impegna a compiere l'attività di ricerca oggetto della presente onvenzione mettendo a disposizione strutture, attrezzature e personale, come dettagliato nella proposta progettuale sopra citata.
3. Nell'ambito delle attività di supporto alla ricerca, il TESAF potrà avvalersi anche di personale esterno non strutturato attraverso la stipula di borse di studio, contratti di prestazione di lavoro autonomo occasionale, professionale e co.co.co.
4. Il TESAF solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e onere inerenti all'assicurazione e alla gestione delle risorse umane impegnate nelle attività previste dalla presente Convenzione.
5. La Regione mette a disposizione il proprio supporto tecnico mediante una diretta partecipazione alle attività, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.
6. Ai fini dell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna Parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
7. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra Parte nell'ambito del presente Accordo.

Art. 9 – Obblighi di riservatezza e trattamento dati personali

1. Le Parti si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel

corso delle attività del Programma.

2. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti per l'attività o comunque trattati nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, sono trattati esclusivamente per le finalità del medesimo ed in conformità di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (GDPR) "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", dal D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e ss.mm.ii.
3. Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Art. 10 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello del TeSAF che in ragione dell'attività specificamente svolta sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.
2. Al riguardo, le parti concordano che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, comprese l'informazione, la formazione e l'addestramento, come previsto dagli artt. 36 e 37 del citato decreto, esclusa la sorveglianza sanitaria.
3. Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale di TeSAF sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Art. 11 – Recesso e risoluzione dell'Accordo

1. Ciascuna Parte ha la facoltà di recedere al presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte tramite PEC con un preavviso di almeno 30 giorni. E' fatto salvo, in ogni caso, in capo a TeSAF, il diritto al rimborso delle spese sostenute o impegnate per attività in corso di esecuzione alla data in cui il recesso produce effetto.
2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di attività già eseguita e rendicontata.

Art. 12 – Controversie

1. Le Parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere durante lo svolgimento dell'attività.
2. Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che le Parti non abbiano potuto definire in via bonaria, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 del Codice del Processo Amministrativo.

Art. 13 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso

1. Il presente Accordo, a pena di nullità, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 2-bis della L. 241/1990.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 e 39 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i..
3. Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. n. 642/1972, le spese relative all'imposta di bollo del presente Accordo sono a carico del TESAF, che assolve l'onere in modo virtuale con autorizzazione rilasciata all'Università degli Studi di Padova dall'Intendenza di Finanza di Padova il 20.02.1991 prot. n. 4443/91/2T.

Art. 14 - Comunicazioni

Ogni comunicazione connessa all'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione dovrà essere inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:
Regione del Veneto - Direzione Sviluppo rurale e Agroambiente:
adgsr.agroambiente@pec.regione.veneto.it

Università di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali:
dipartimento.tesaf@pec.unipd.it.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Regione del Veneto Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente	Per l'Università di Padova Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali
Il Direttore _____	Il Direttore _____